



Camera Penale di Roma



AI PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI ROMA

AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ROMA

AI PRESIDENTE DELLA SEZIONE GIP DEL TRIBUNALE DI ROMA

AI PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

SEDE

La Camera Penale di Roma, sulla questione del sovraffollamento carcerario, intende sollecitare riflessioni ed iniziative ispirate a recenti provvedimenti giurisdizionali adottati dalla Corte Europea e dalla Autorità Giudiziaria Italiana.

La “sentenza pilota” di condanna dello Stato Italiano, emessa dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in data 8 gennaio 2013 nel caso TORREGGIANI, fotografa gravi verità che impongono a tutti ineludibili riflessioni e scelte coraggiose sul problema del sovraffollamento degli istituti penitenziari italiani.

La decisione di condanna pronunciata dalla Corte Europea definisce la inumana situazione delle carceri italiane “strutturale”, “sistemica”, “cronica ” e “incompatibile” con i diritti fondamentali dell’uomo tutelati dalla Convenzione.

La Camera Penale di Roma intende porre l’accento su alcuni dei principi contenuti nella motivazione del provvedimento della Corte Europea che rafforzano le argomentazioni che, da sempre, i penalisti italiani sostengono con forza.

La citata sentenza, nota per aver condannato lo Stato italiano al risarcimento in favore dei ricorrenti per violazioni della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e per aver posto il termine di un anno per la soluzione del sovraffollamento carcerario, individua i principi fondamentali in tema di custodia cautelare, indicando al paragrafo IV tra i “Testi Internazionali

pertinenti”, la Raccomandazione adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa n. R (99) 22 con i suoi allegati:

*III. Misure da applicare **prima** del processo penale*

- 1. 11. L’applicazione della custodia cautelare e la sua durata dovrebbero essere ridotte al **minimo** compatibile con gli interesse della giustizia. Gli Stati membri dovrebbero, al riguardo, assicurarsi che la loro legislazione e **la loro prassi** siano conformi alle disposizioni pertinenti della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo ed alla giurisprudenza dei suoi organi di controllo e lasciarsi guidare dai principi enunciati nella Raccomandazione n. R (80) 11 in materia di custodia cautelare per quanto riguarda, in particolare, i motivi che consentono l’applicazione della custodia cautelare.*

Nella “Valutazione” (paragrafo B), la Corte Europea afferma:

94. In particolare, quando lo Stato non è in grado di garantire a ciascun detenuto condizioni detentive conformi all’articolo 3 della Convenzione, la Corte lo esorta ad agire in modo da ridurre il numero di persone incarcerate, in particolare attraverso una maggiore applicazione di misure punitive non privative della libertà (Norbert Sikorski, sopra citata, § 158) e una riduzione al minimo del ricorso alla custodia cautelare in carcere (tra l’altro, Ananyev e altri, sopra citata, § 197).

Ed ancora più chiaramente al punto seguente:

*95. Non spetta alla Corte suggerire agli Stati delle disposizioni riguardanti le loro politiche penali e l’organizzazione del loro sistema penitenziario. Tali processi sollevano un certo numero di questioni complesse di ordine giuridico e pratico che, in linea di principio, vanno oltre la funzione giudiziaria della Corte. **Tuttavia, essa desidera rammentare in questo contesto le raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa che invitano gli Stati ad esortare i procuratori e i giudici a ricorrere il più possibile alle misure alternative alla detenzione e a riorientare la loro politica penale verso il minimo ricorso alla carcerazione allo scopo, tra l’altro, di risolvere il problema della crescita della popolazione carceraria** (si vedano, in particolare, le raccomandazioni del Comitato dei Ministri Rec(99)22 e Rec(2006)13).*

In data 15 gennaio 2013, con un comunicato stampa, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha già accolto tale raccomandazione, invitando tutti i magistrati della Procura della Repubblica di Milano a tenere nel massimo conto, sia in tema di misure cautelari che in fase di esecuzione, gli auspici della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Ancora, in data 13 febbraio 2013, una coraggiosa ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art.147 c.p. per contrasto con gli artt.2, 3, 27 e 117 della Costituzione: preso atto della responsabilità che grava sull’Autorità Giudiziaria di dover garantire pienezza e concretezza al “principio di non disumanità della pena” e

della necessità che la giurisdizione riconduca “nell’alveo della legalità costituzionale l’esecuzione della pena a fronte di condizioni detentive che si risolvono in trattamenti disumani e degradanti”.

Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha mosso un primo passo per tentare di garantire l’*“effettivo rimedio preventivo e non solo compensatorio”* preteso dalla Corte Europea a fronte delle continue violazioni dei fondamentali diritti umani che quotidianamente si perpetrano nella carceri italiane, scrivendo a chiare lettere che *“la pena è legale solo se non consiste in un trattamento contrario al senso di umanità, di talchè la pena inumana è ‘non pena’ e dunque andrebbe sospesa o differita in tutti i casi in cui si svolge in condizioni talmente degradanti da non garantire il rispetto della dignità del condannato”*, condizioni oggi comuni a quasi tutte le carceri italiane.

La Camera Penale di Roma invita dunque le SSVV alla chiara ed aperta adesione alla indicazione della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo a **“esortare i procuratori e i giudici a ricorrere il più possibile alle misure alternative alla detenzione e a riorientare la loro politica penale verso il minimo ricorso alla carcerazione allo scopo, tra l’altro, di risolvere il problema della crescita della popolazione carceraria”**.

D’altronde, la sollecitazione della Corte Europea si fonda su principi ampiamente recepiti dal nostro Legislatore in tema di applicazione delle misure cautelari e di esecuzione della pena; regole di civiltà troppo spesso eluse da prassi distorte che snaturano il principio della eccezionalità del ricorso alla restrizione intramuraria.

Roma, 22 febbraio 2013

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

avv. Stefano Valenza

avv. Cinzia Gauttieri